

**Nota esplicativa contenente le prime indicazioni procedurali in materia di infrastrutture elettriche della rete di distribuzione con tensione fino a 220 Kv, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.**

Si premette brevemente:

Come previsto dall'articolo 61 del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, sono state adottate, previa intesa espressa in sede di Conferenza Unificata in data 12.10.2022, le "Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, pubblicate nella G.U. n. 304 del 30.12.2022.

Tali Linee Guida nazionali hanno l'obiettivo di assicurare la semplificazione delle procedure autorizzative degli interventi relativi alle infrastrutture elettriche della rete di distribuzione, non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), mediante l'autorizzazione unica, comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle medesime infrastrutture, secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ai casi di procedure autorizzative semplificate (denuncia di inizio lavori, autocertificazione) e attività libera.

Le suddette Linee Guida nazionali hanno previsto l'obbligo, in capo alle Regioni, di recepirne espressamente le disposizioni nel proprio ordinamento entro 180 giorni dalla loro entrata in vigore, ovvero, tacitamente, scaduto inutilmente il suddetto termine per tutti i nuovi procedimenti.

La Regione Piemonte, con legge annuale di riordino del 9 marzo 2023 n. 3, entrata in vigore il 25.03.2023, ha recepito integralmente le suddette Linee Guida nazionali; in particolare, ha disposto con l'art. 60: al comma 1, l'abrogazione della vecchia l.r. n. 23/1984 relativa alla disciplina delle autorizzazioni di linee elettriche fino a 150 kV; al comma 2, il recepimento delle "Linee Guida nazionali" di cui sopra, che prevedono in capo alle Regioni le autorizzazioni uniche regionali ed il trasferimento in capo ai Comuni delle procedure autorizzative semplificate tramite denuncia di inizio lavori e autocertificazione, nonché i casi di attività libera; al comma 3, il rimando ad una Deliberazione di Giunta per la definizione degli oneri istruttori relativi al rilascio dell'autorizzazione unica regionale.

Con DGR n. 20-6625 del 21 marzo 2023, in attuazione del citato comma 3 dell'art. 60, sono stati definiti -o meglio, confermati- gli oneri istruttori relativi all'autorizzazione unica regionale e si è stabilito, altresì, di mettere a disposizione a favore dei Comuni interessati che facciano richiesta di avvalimento, i Settori Tecnici regionali della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per la ricezione delle denunce inizio lavori, come disciplinate dalle suddette Linee Guida nazionali, fino allo scadere del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime Linee Guida, ovvero fino al 13 luglio 2023.

Quanto sopra premesso, con la presente si intendono fornire indicazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione delle Linee Guida nazionali; inoltre, per consentire la gestione omogenea delle procedure sul territorio regionale, si forniscono i seguenti modelli: istanza AUR (All. 1); denuncia (DIL) (All. 2); autocertificazione (All. 3).

### **Autorizzazione unica regionale (AUR)**

E' prevista per la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili.

L'istanza di autorizzazione unica regionale (AUR) va presentata tramite PEC, al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, in formato digitale, sulla base del modello predisposto (All.1).

Va allegato all'AUR un progetto definitivo, a firma di un progettista abilitato, contenente i seguenti documenti, da intendersi quale contenuto minimo ai fini della procedibilità dell'istanza:

- a) piano tecnico delle opere da costruire, comprese le opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse;
- b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;
- c) documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza, relativa al progetto in autorizzazione, se prescritta;
- d) documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se prescritta;
- e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, così come definiti con DGR n. 20-6625/2023;
- f) documentazione riportante l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte catastali interessate, qualora sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico;
- h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l'atto del competente soprintendente del Ministero della Cultura relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero la dichiarazione motivata di non assoggettabilità alla procedura, qualora i lavori non comportino nuovi scavi, ovvero le strutture interrate siano collocate in corrispondenza di

infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2022; Si specifica che l'attività di distribuzione dell'energia rientra tra i Settori speciali, pertanto ai sensi della tabella 1 allegata al DPCM 14 febbraio 2022, l'applicazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50), è prevista unicamente per importo di lavori sopra soglia comunitaria al netto dell'IVA. <sup>1</sup>.

i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti ed i parallelismi delle opere da costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, così come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti. In tal caso, il proponente potrà allegare eventuale dichiarazione attestante la compatibilità con i sottoservizi interferiti.

l) in caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, idonea documentazione richiesta dalla specifica normativa di riferimento, ovvero, attestazione di non sussistenza di interferenze nell'istanza di autorizzazione.

Verificata la procedibilità ed ammissibilità dell'istanza, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento comunica, nel rispetto dei principi della legge n. 241/90 e s.m.i., l'avvenuto deposito degli elaborati, l'avviso di avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

La conclusione del procedimento unico è prevista entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria:

- sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- costituisce titolo a costruire ed esercire la rete gli impianti di distribuzione e le opere in dispensabili secondo il progetto approvato;
- contiene, se richiesto, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- se necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico, giusta richiamo al DPR 327/2001.

### **Denuncia di inizio lavori (DIL)**

E' prevista per gli interventi (e relative opere indispensabili, comprese le cabine elettriche) di:

---

<sup>1</sup> Si rammenta che dal 1° luglio 2023 sarà efficace il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) che disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 all'art. 41 comma 4 con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8, in attesa di linee guida da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

a) realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, nel rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al DPCM 14 febbraio 2022<sup>2</sup>;

b) realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km;

c) realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;

d) sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari al massimo al 30% dell'altezza dei sostegni esistenti, preve eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo (Enac, etc.);

La denuncia di inizio lavori (DIL) va presentata anche tramite PEC al Comune territorialmente competente<sup>3</sup>, secondo lo schema (All. 2) qui predisposto unicamente per consentirne l'uniforme gestione sul territorio regionale, almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori; la denuncia va corredata da:

- progetto definitivo;
- relazione asseverata<sup>4</sup> da un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, munito di procura/mandato responsabile per la costruzione degli impianti;
- idonea documentazione relativa all'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate;
- eventuali nulla osta degli enti competenti coinvolti.

Qualora sussista un vincolo (idrogeologico, ambientale, paesaggistico, archeologico, storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità) che comporti valutazioni o autorizzazioni degli enti competenti, tali provvedimenti vanno acquisiti ed allegati alla denuncia; se ente competente è il Comune, questi potrà pronunciarsi nell'ambito della DIL.

Il Comune che, entro i 30 giorni dalla presentazione della denuncia, riscontri la carenza di una o più condizioni previste per la DIL, notifica al richiedente e agli enti interessati l'ordine motivato di non procedere con i lavori, eventualmente indicando le integrazioni da effettuare per rendere la denuncia conforme alle disposizioni di legge; nel caso in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni/nulla osta etc., i 30 giorni decorrono dalla data dell'ultimo atto di assenso previsto; decorso inutilmente tale termine, il Comune adotta l'ordinanza sopra richiamata.

Qualora il Comune riscontri false attestazioni del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il Consiglio dell'ordine di appartenenza.

---

2 V. nota n. 1.

3 In caso di interventi che interessano territori di due o più Comuni, ogni Comune riceve ed è competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio.

4 Il progettista assevera sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di vincoli, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

Anche a seguito di ordinanza negativa, l'istante ha facoltà di ripresentare la DIL completa con le modifiche od integrazioni necessarie per renderla conforme alle previsioni sopraindicate.

In caso di acquisizione della dichiarazione di Pubblica Utilità o autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici, il richiedente può avvalersi del procedimento di AUR.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 160/2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) gli impianti e le infrastrutture energetiche; analogamente, ai sensi dell'art. 65 DPR 380/2001 del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti (es. cabine). Pertanto, i gestori di rete potranno avvalersi delle PEC o canale equipollente senza l'ausilio di portali.

Conclusi i lavori, il gestore della rete e impianto di distribuzione comunica la fine lavori, allegando la dichiarazione della loro conformità al progetto presentato con la DIL a firma di un progettista abilitato, anche interno all'azienda, ai sensi del DPR 445/2000; tale dichiarazione equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.

### **Autocertificazione**

L'autocertificazione<sup>5</sup> è prevista in caso di rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti, di media tensione, per il limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e la preesistenza dell'impianto e le limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato. Dello schema di autocertificazione si fornisce il modello (All. 3) a titolo meramente indicativo, al fine di uniformarne la gestione sul territorio regionale.

L'autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante del gestore della rete e dell'impianto di distribuzione e va presentata anche tramite PEC al Comune territorialmente competente. Essa contiene, inderogabilmente:

- a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica prevista;
- b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori;
- d) il consenso dei proprietari delle aree interessate.

---

<sup>5</sup> L'autocertificazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore della rete e degli impianti di distribuzione.

All'autocertificazione va allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, munito di procura, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico.

A seguito della presentazione dell'autocertificazione, in via telematica, con i contenuti sopra riportati, gli interventi in essa previsti possono essere immediatamente avviati dal gestore.

### **Edilizia libera**

Non sono soggetti ad alcun titolo edilizio, ancorché nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilità dell'area interessata:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico<sup>6</sup>;
- b) gli interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione (fino a 1000 V);
- c) gli interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'art. 7 della legge n. 10/2013 e all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004.

Si specifica che le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e della normativa sui siti Unesco, la realizzazione di reti e impianti di distribuzione di energia elettrica risulta sempre possibile, ma subordinata all'ottenimento del relativo provvedimento di autorizzazione ambientale rilasciato dall'ente preposto alla tutela del territorio.

Si ricorda che con la DGR 20-26625/2023 sono stati definiti gli importi dei diritti istruttori, per ciascuna istanza di Autorizzazione unica regionale alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici in alta tensione (superiore a 30.000 Volt fino a 220.000 Volt) come segue:

- € 2.000,00 per impianti elettrici inamovibili,
- € 1.500,00 per impianti elettrici amovibili,

<sup>6</sup> Si riporta a titolo meramente esemplificativo, il testo del paragrafo 5.1 lett. a) delle Linee Guida con alcuni esempi di manutenzione: “la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all'alimentazione di forniture transitorie”.

da versarsi tramite il portale PiemontePAY (<https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/>), ovvero tramite bonifico.

Con riferimento alle denunce, ferma restando la potestà di ciascun Comune, si suggerisce l'indicazione di importi corrispondenti o inferiori a quelli già previsti a livello regionale (€ 250,00), per garantire l'uniformità della gestione delle pratiche sul territorio regionale, anche sotto il profilo dell'onere economico.

Infine, si ricorda che fino al 13 luglio 2023, per i Comuni che ne fanno richiesta, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti, i Settori Tecnici regionali sono disponibili alla ricezione delle denunce inizio lavori.

Questa modalità può essere utile in particolare per velocizzare quelle pratiche che avevano già acquisito tutti i pareri secondo la vecchia l.r. n. 23/1984 relativa alla disciplina delle autorizzazioni di linee elettriche fino a 150 kV e che con l'approvazione della nuova normativa si sono trovate a dover variare le modalità di presentazione.

Si ricorda che l'istanza autorizzativa, ed i relativi allegati, vanno firmati digitalmente nel rispetto delle norme vigenti.

Ulteriori informazioni sono da richiedersi ai seguenti contatti:

Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (Responsabile arch. Graziano Volpe)  
mail: [prontointervento@regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@regione.piemonte.it)  
cert.: [prontointervento@cert.regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@cert.regione.piemonte.it)

Settore Attività giuridica e amministrativa  
d.ssa Lucia Bontempo (011/4322728)  
mail: [lucia.bontempo@regione.piemonte.it](mailto:lucia.bontempo@regione.piemonte.it)

Il Dirigente del Settore  
Infrastrutture e pronto intervento  
*Arch. Graziano VOLPE*  
(firmato digitalmente)